ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

# LA SOSTENIBILITÀ E GLI ESG: LA RENDICONTAZIONE, L'ANALISI DEL RISCHIO E DEGLI INVESTIMENTI

## LA SFIDA DELLA SOSTENIBILITÀ PER LA PMI: ESSERE SOSTENIBILI E COMUNICARLO. DALLA DEFINIZIONE DEL *«SUSTAINABLE BUSINESS MODEL»* ALLA *DIRETTIVA CSRD.* LE IMPLICAZIONI PER LE IMPRESE ITALIANE

Avv. Maria Cristina Breida

14 febbraio 2024

# Direttiva (UE) 2022/2464

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD): Rendicontazione societaria di sostenibilità

La **Direttiva (UE) 2014/95**, recante modifica della **Direttiva (UE) 2013/34,** ha introdotto per la prima volta l'obbligo **di comunicare informazioni non finanziarie di carattere ambientale, sociale, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva,** in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività.

Con la **Direttiva (UE) 2022/2464,** il Legislatore europeo ha **esteso il perimetro dei soggetti obbligati** ed **ampliato gli obblighi di rendicontazione** delle informazioni di carattere non finanziario, modificando anche l'approccio terminologico.

# Direttiva (UE) 2022/2464

## Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD): Rendicontazione societaria di sostenibilità

Nel considerando 8 della nuova Direttiva, infatti, il Legislatore ha sottolineato come l'espressione **di carattere non finanziario** sia imprecisa, perché implica che le informazioni in questione non abbiano rilevanza sul piano finanziario.

È dunque **preferibile utilizzare l'espressione "informazioni sulla sostenibilità" anziché "informazioni di carattere non finanziario".**

Gli Stati membri, **inclusa l'Italia**, dovranno emanare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per **conformarsi alla Direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità entro il 6 luglio 2024** (art. 5 Direttiva 2022/2464).

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

# Ambito soggettivo di applicazione e principali soggetti destinatari delle informazioni

L'obbligo informativo sancito dalla direttiva si applica ai seguenti soggetti:

- **Imprese di grandi dimensioni** che sono **«enti di interesse pubblico»** ai sensi dell'art. 2, punto 1, della Direttiva (UE) 2013/34 (società quotate; enti creditizi; imprese di assicurazione, altre imprese designate come tali da uno Stato membro per via, ad esempio, dell'attività esercitata) e che superano, alla data di chiusura del bilancio, il criterio del numero medio di **500 dipendenti** durante l'esercizio **Enti di interesse pubblico che sono imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni** ai sensi dell'art. 3, paragrafo 7, Direttiva (UE) 2013/34 e con una media di **oltre 500 dipendenti su base consolidata**.

- **Imprese di grandi dimensioni non sono «enti di interesse pubblico»,** vale a dire imprese che alla data di chiusura del bilancio rispettano almeno **due dei tre criteri seguenti:** (i) totale dello stato patrimoniale: almeno 20 milioni di EUR; (ii) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: almeno 40 milioni di EUR; (iii) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: almeno 250. **Imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni** che non sono «enti di interesse pubblico».

# Ambito soggettivo di applicazione e principali soggetti destinatari delle informazioni

L'obbligo informativo sancito dalla direttiva si applica ai seguenti soggetti:

- **Imprese di piccole e medie dimensioni**, ad eccezione delle microimprese, i cui **valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato** di uno Stato membro dell'UE.

- **Imprese figlie o succursali di imprese disciplinate dal diritto di un Paese terzo extra UE** che realizzano ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 150 milioni di EUR nell'Unione Europea e che superano determinate soglie. In particolare, per le imprese figlie, è sufficiente essere: (i) imprese di grandi dimensioni; ovvero (ii) PMI quotate, ad eccezione delle microimprese. Per le succursali, aver generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 40 milioni di EUR nell'esercizio precedente.

# Ambito soggettivo di applicazione e principali soggetti destinatari delle informazioni

Le informazioni sulla sostenibilità che dovranno essere incluse nelle relazioni annuali delle imprese mirano a raggiungere due gruppi principali di destinatari (considerando n. 9 della Direttiva).

- **Il primo gruppo di destinatari** è costituito da investitori, compresi i gestori di patrimoni, che desiderano comprendere meglio i rischi e le opportunità che le questioni di sostenibilità presentano per i loro investimenti e l'impatto di tali investimenti sulle persone e sull'ambiente.

- **Il secondo gruppo di destinatari** è costituito da attori della società civile, tra cui organizzazioni non governative e parti sociali, che si aspettano che le imprese siano maggiormente responsabili in merito al loro impatto sulle persone e sull'ambiente.

- **Categoria residuale:** ulteriori portatori di interessi (*stakeholders*) che potrebbero avvalersi delle informazioni sulla sostenibilità comunicate nelle relazioni annuali per promuoverne la comparabilità nei vari settori del mercato.

# Principi generali - Oggetto e perimetro del reporting

| | |
|---|---|
| **Doppia materialità** | I I soggetti che rientrano nel campo di applicazione della nuova Direttiva dovranno includere nella relazione sulla gestione informazioni necessarie alla **comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità**, nonché informazioni necessarie alla comprensione del **modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa**, sui suoi risultati e sulla sua situazione». |
| **Prospettiva Forward looking** | La rendicontazione di sostenibilità dovrebbe inoltre **tenere conto delle prospettive di breve, medio e lungo termine e contenere informazioni riguardanti l'intera catena del valore dell'impresa**, compresi le attività, i prodotti e i servizi dell'impresa, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, a seconda dei casi |
| **Tutela dei segreti commerciali** | L'obiettivo della presente direttiva modificativa **non è imporre alle imprese di divulgare** il **capitale intellettuale**, la **proprietà intellettuale**, il **know-how o i risultati dell'innovazione** che si qualificherebbero come segreti commerciali ai sensi della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio |

# Principi generali - Oggetto e perimetro del reporting

Informazioni sulle **questioni di sostenibilità** da includere nella relazione sulla gestione (nuovo Art. 19-bis Direttiva 2013/34/UE):

- una **breve descrizione del modello e della strategia aziendali dell'impresa** che indichi, tra le altre cose, (a) la resilienza del modello e della strategia aziendali dell'impresa in relazione ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità; (b) il modo in cui il modello e la strategia aziendali dell'impresa tengono conto degli interessi dei suoi portatori di interessi e del suo impatto sulle questioni di sostenibilità; (c) le modalità di attuazione della strategia dell'impresa per quanto riguarda le questioni di sostenibilità;
- una descrizione degli **obiettivi temporalmente definiti connessi alle questioni di sostenibilità** individuati dall'impresa;
- una descrizione delle **politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità**;
- una descrizione (a) delle **procedure di dovuta diligenza applicate** dall'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità; (b) dei principali **impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività dell'impresa e alla sua catena del valore**, compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua **catena di fornitura**; (c) di eventuali **azioni intraprese dall'impresa per prevenire o attenuare impatti negativi, effettivi o potenziali, o per porvi rimedio.**

# Profili di responsabilità

Per quanto riguarda i profili di responsabilità, la Direttiva 2022/2464/UE stabilisce che:

- Gli Stati membri assicurano che **incomba collettivamente sui membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo di un'impresa** la responsabilità di garantire che i bilanci di esercizio e le relazioni sulla gestione siano **redatti e pubblicati in osservanza delle prescrizioni** della presente direttiva **e dei principi di rendicontazione di sostenibilità;**

- Gli Stati membri assicurano che vi siano **efficaci sistemi di indagine e sanzioni** per individuare, correggere e prevenire un **non corretto svolgimento della revisione legale dei conti e dell'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità;**

- I revisori legali o le imprese di revisione contabile illustrano i risultati dell'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità in una **relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.** La relazione è predisposta conformemente alle regole poste con i principi di attestazione della conformità che saranno adottati dalla Commissione mediante atti delegati.

# ESRS: European sustainability reporting standards

A differenza della Direttiva DNF, la Direttiva CSRD richiede espressamente l'adozione di standard di rendicontazione sviluppati dall'**EFRAG** (**European Financial Reporting Advisory Group**).

Il primo set di **ESRS** (**European Sustainability Reporting Standards**) in vigore dal 1 gennaio 2024 comprende:

- ***2 cross-cutting standard***, applicabili trasversalmente a tutte le società che includono principi generali e requisiti di *disclosure*;
- ***10 sector-agnostic standard***, specifici per le tre tematiche ESG: 5 ambientali, 4 relativi all'ambito sociale e 1 di governance.

Gli **ESRS** specificano le informazioni che un'impresa deve comunicare in merito ai suoi impatti, rischi e opportunità sostanziali in relazione appunto alle questioni di sostenibilità ambientale, sociale e di governance.

I principi trasversali **ESRS 1** (Prescrizioni generali) e **ESRS 2** (Informazioni generali) si applicano alle questioni di sostenibilità, disciplinate dai **principi tematici ESG** e dai **principi settoriali,** questi ultimi ancora in corso di pubblicazione con scadenza prevista per il **30 giugno 2026**.

# ESRS: European sustainability reporting standards

- L' **ESRS 1** descrive l'architettura dei principi ESRS, spiega le convenzioni redazionali del reporting e i concetti fondamentali e stabilisce i requisiti generali per la preparazione e la presentazione delle informazioni di sostenibilità.
- L' **ESRS 2** stabilisce obblighi di comunicazione per le informazioni che devono essere fornite dall'impresa a livello generale per tutti i temi della sostenibilità relativi alla governance degli ambiti di rendicontazione, alla strategia, alla gestione di, impatti, rischi e opportunità e alle metriche e obiettivi.

Gli obblighi di informativa di cui all'**ESRS 2**, agli **ESRS tematici** e agli **ESRS settoriali** si suddividono negli ambiti di rendicontazione e hanno posto l'accento sulle informazioni riguardanti:

- governance (**GOV**): i processi, i controlli e le procedure di governance usati per monitorare, gestire e controllare impatti, rischi e opportunità;
- strategia (**SBM**): dove occorre descrivere le modalità di interazione della strategia e del modello aziendale dell'impresa con gli impatti, i rischi e per la prima volta le opportunità rilevanti, comprese le modalità con cui l'impresa affronta detti impatti, rischi e opportunità;

# ESRS: European sustainability reporting standards

- gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità (**IRO**) e quindi i processi mediante i quali l'impresa:
  - individua gli impatti, i rischi e le opportunità e ne valuta la rilevanza;
  - gestisce le questioni di sostenibilità rilevanti mediante politiche e azioni;

- metriche e obiettivi (**MT**): quali le prestazioni dell'impresa, compresi i progressi compiuti verso gli obiettivi che si è prefissata di raggiungere.

La **valutazione della rilevanza** è il punto di partenza per la **rendicontazione di sostenibilità** nell'ambito dell'**ESRS**.

Una questione di sostenibilità si qualifica come **rilevante** quando soddisfa i criteri definiti per la **rilevanza dell'impatto**, per la **rilevanza finanziaria** o per entrambe secondo il principio della **doppia materialità**.

# Tempistiche di implementazione*

Il nuovo regime di rendicontazione previsto dalla Direttiva (UE) 2464/2022 troverà applicazione in quattro fasi:

**2025**
**FY24**

Imprese già soggette alla Direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (DNF).

**2026**
**FY25**

Imprese di grandi dimensioni, imprese madri di un grande gruppo.

**2027**
**FY26**

PMI quotate, enti creditizi di modeste dimensioni e imprese di assicurazione captive con possibilità di applicazione della *opt-out option* per due esercizi.

**2029**
**FY28**

Per le imprese di Paesi terzi extra UE

*Per i settori con emissioni *hard-to-abate,* quali *petrolio e gas, estrazione mineraria, trasporti stradali, prodotti alimentari, automobili, agricoltura, produzione di energia e tessile,* gli obblighi di rendicontazione previsti per il 2024 sono stati, dalle istituzioni europee, recentemente posticipati di due anni, fino al giugno 2026.

# La spinta del mercato verso la sostenibilità: gli impatti sulle PMI

**Contenziosi:** è stato stimato che la governance sostenibile riduce del 23% il rischio di controversie (frodi contabili, corruzione, disastri ambientali, violazioni dei diritti umani).

**Finanziamenti:** possibilità di accedere a determinate tipologie di finanziamenti e/o di fruire di condizioni migliori (valutazione rating di sostenibilità; valutazione requisiti per ottenere finanziamenti SACE per progetti d'investimento Green).

**Fornitori:** la governance sostenibile permette di ottenere la qualifica/accreditamento di fornitore di «grandi imprese» le quali sempre più in fase di selezione e qualifica prendono come indicatori di riferimento temi ESG.

**Premi, franchigie e assicurazioni:** ottenere sconti su premi e franchigie da parte delle assicurazioni.

**Investimenti sostenibili:** rivolgersi al mondo degli investimenti sostenibili (divenendo così target interessanti per investitori, fondi di investimento, etc.).

**Contratti pubblici:** inserimento criteri ambientali minimi (CAM) nei bandi di gara e criteri di aggiudicazione che includono, nel caso delle concessioni, anche profili ambientali, sociali o relativi all'innovazione.

**Compliance integrata sostenibile:** integrazione della sostenibilità nel sistema di compliance integrata aziendale con l'obiettivo di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di successo sostenibile.

**Stakeholders:** l'adozione di una governance sostenibile porta alla creazione di valore per gli stakeholder al fine di utilizzare le risorse in modo tale da rispettare le persone, l'ambiente e la società nel suo complesso.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

# Contatti

Avv. Maria Cristina Breida
EY Studio Legale Tributario
Partner Leader *Environment, Climate Change & Sustainability*

**Telefono**: +39 335319280
**E-mail**: maria.cristina.breida@it.ey.com